

OGGETTO: *Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell'incolumità pubblica. Obblighi di condotta per i proprietari e i detentori di cani.*

### IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Preso atto altresì che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Considerato il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata;  
Constatato in più occasioni lo stato indecoroso dal punto di vista igienico di marciapiedi, di strade, di spazi verdi, etc., causato dai conduttori di cani che lasciano liberi i propri animali sulle aree pubbliche creando problemi igienici;

Accertato che tale comportamento da parte dei conduttori di cani è causa di non poco disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;

Rilevata la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente urbano;

Ritenuto doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la L.R. 26 luglio 1993, n. 34;

Vista la L.R. 19 luglio 2004, n. 18;

Vista la L.R. 04 luglio 2005, n. 9;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'Ordinanza 03 ottobre 2005 del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 281 del 02.12.2005;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 64 del 07 agosto 2004;

### ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari e ai detentori, a qualsiasi titolo, di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

➤ **Art. 1 (Igiene e decoro pubblico)**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

1. di munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine. Tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;
2. di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;
3. di depositare quindi le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili, e comunque impermeabili ai liquidi, e di smaltirle.

Il personale di vigilanza è tenuto ad accertare che gli accompagnatori degli animali dimostrino il possesso in loco dell'attrezzatura suddetta.

Per le violazioni alla disposizione di cui al 1° comma è fissata in € **25,00** la sanzione amministrativa a carico dei contravventori. Tale somma dovrà essere versata a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento.

Per le violazioni alle disposizioni di cui al 2° e 3° comma è fissata in € **50,00** la sanzione amministrativa a carico dei contravventori. Tale somma dovrà essere versata a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertamento.

➤ **Art. 2 (Guinzaglio e museruola)**

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di cani quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico:

1. di condurre i cani al guinzaglio;
2. di munire i cani di indole mordace oltre che di guinzaglio anche di museruola;
3. di non introdurre cani, ancorché al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

➤ **Art. 3 (Organi di vigilanza)**

Gli Agenti di Polizia Municipale di Villafranca Piemonte sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e al contempo la revoca della precedente ordinanza n. 64 del 07 agosto 2004.

## INFORMA

ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07 agosto 1990 n. 241che:

**L'Amministrazione competente:** Comune di Villafranca P.te;

**Ufficio competente:** Polizia Municipale;

**Responsabile del procedimento:** Rag. Pietro ORLOTTI;

**Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed informazioni:** Polizia Municipale nei giorni martedì – giovedì – sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00 (tel. 011.9807107).

## FA PRESENTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.